

Legge regionale 01 febbraio 1995, n.14

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.

ARTICOLO 1

(Unificazione delle procedure)

1. Le procedure del finanziamento regionale relativo agli interventi previsti, nel settore delle attività culturali, dalle leggi regionali 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980, sono disciplinate dalla presente legge.

2. La disciplina si conforma ai principi della LR 9 giugno 1992, n. 26.

ARTICOLO 2

(Piano di indirizzo: contenuti)

1. Il Piano di Indirizzo stabilisce:

- a) i parametri, i criteri e gli indicatori socio-economico-culturali in base ai quali la Regione assume il provvedimento di cui all'art. 4, comma primo;
- b) i procedimenti e le modalità con cui la Regione effettua la verifica di efficienza ed efficacia sull'utilizzo dei finanziamenti.

2. Il PDI inoltre contiene:

- a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia;
- b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del Programma regionale di sviluppo;
- c) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti privati, pubblici e da Enti Locali, nonché i criteri per la loro valutazione, selezione e approvazione da parte delle Province; tali criteri possono anche contenere indicazioni al fine di favorire interventi di più ampia scala;
- d) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti riservati alla diretta competenza della Regione, in corrispondenza a riconosciuti interessi di carattere regionale ed, in particolare, le proprie attività di ricerca, la realizzazione di interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e la promozione dell'aggiornamento del personale degli enti locali in collaborazione con questi ultimi;
- e) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali,

- da destinare annualmente ai progetti dei soggetti privati, pubblici e degli Enti Locali specificata per ciascuna provincia;
- f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali da destinare annualmente ai progetti di interesse regionale.
- g) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti privati, pubblici e degli Enti locali così' come previsto dall'art. 6.

ARTICOLO 3

(Procedure di formazione ed approvazione del Piano di Indirizzo)

1. La Giunta Regionale, ai fini della formazione del piano di indirizzo di cui all'articolo precedente, elabora un documento preliminare sui contenuti del piano di cui all'art. 2 e lo trasmette alle Province entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Ogni Provincia, nei successivi novanta giorni, convoca una conferenza di programmazione con i Comuni del rispettivo territorio alla quale possono partecipare, con parere consultivo, anche le associazioni ed istituzioni culturali presenti in ambito provinciale, ai fini di un esame congiunto del documento.
3. Le conferenze di programmazione si concludono con un verbale, da inviare alla Giunta Regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti, nel quale sono riportate le osservazioni, pareri e proposte presentate in ordine al documento preliminare e, nel contempo, sono formulati pareri e proposte in ordine ai contenuti di cui all'art. 2.
4. La Giunta Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle proposte emerse nelle conferenze provinciali di programmazione, elabora il piano di indirizzo provvisorio e lo verifica con le Province nel corso di una conferenza di programmazione regionale che si conclude nelle stesse forme di cui al terzo comma.
5. Il piano di indirizzo e' successivamente predisposto dalla Giunta Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' iniziato il procedimento di cui al comma primo del presente articolo. Al Consiglio Regionale sono preventivamente comunicati i verbali delle conferenze di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.
6. Il Piano di Indirizzo ha validita' triennale. Puo' comunque essere oggetto annualmente, con efficacia a decorrere dall'anno successivo, di modifiche, aggiornamenti e rielaborazioni, con le stesse procedure previste dai commi precedenti. Le modifiche e gli aggiornamenti di limitata portata possono essere disposti, con adeguata motivazione espressa nell'atto di approvazione, con

la sola applicazione delle procedure di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

ARTICOLO 4

(Procedure di attuazione del Piano di Indirizzo)

1. Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettere e, f, la Giunta Regionale, con deliberazione di riparto da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale stabilisce:

- a) per ciascuna provincia, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli Enti Locali;
- b) le risorse finanziarie da assegnare ai progetti di interesse regionale.

2. Le domande dei soggetti privati per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di settore di cui all'art. 1, comma primo, sono presentate al comune, territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Nei trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente, ogni comune, valutata l'ammissibilità delle domande, invia alla rispettiva provincia la documentazione pervenuta ed un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande esaminate, con i giudizi di conformità ai contenuti del Piano di Indirizzo. Sono, altresì, trasmesse le richieste di finanziamento formulate dallo stesso Comune e di propria competenza delle quali è fornita alla Provincia la documentazione occorrente. Entro tale termine anche le Province presentano i propri progetti.

4. Le Province, ciascuna per il proprio territorio e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati e liquidati dal piano di riparto, tenendo anche conto delle deliberazioni dei Comuni, formulano una graduatoria e concedono i finanziamenti di cui al comma primo, lettera a, per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1, primo comma, nei casi disciplinati da tali leggi e in conformità alle indicazioni del piano di indirizzo di cui all'art. 2, fino ad esaurimento del fondo regionale ad essa assegnato. La Provincia invia copia della delibera di assegnazione dei finanziamenti alla Giunta Regionale che ne dà comunicazione al Consiglio Regionale.

5. I finanziamenti di cui al comma precedente, sono erogati con un'unica deliberazione, nella quale si motiva inoltre espressamente l'eventuale mancato accoglimento di determinate richieste. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i soggetti richiedenti.

6. Le Province esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei

progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento, qualora esso sia distolto dalle finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge e curano le attività di rendicontazione disciplinate dalla legge regionale n. 92 del 13.12.1993. La rendicontazione con una relazione di valutazione sui risultati conseguiti deve essere inviata alla Giunta Regionale.

7. I progetti di iniziativa della Giunta Regionale sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

8. La realizzazione dei progetti di cui al comma precedente è direttamente curata dalla Giunta Regionale o affidata a soggetti pubblici e privati territorialmente interessati secondo le intese o le convenzioni raggiunte nel corso dell'elaborazione dei progetti operativi ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 26/92. L'affidamento è disposto d'intesa con l'ente interessato.

ARTICOLO 5

(Progetti di interesse regionale)

1. Nell'ambito delle leggi 11/80 e 12/80, la Regione Toscana promuove e cura progetti di proprio interesse, che abbiano particolare rilievo territoriale regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e altri soggetti di diritto pubblico e/o privato.

2. Nell'ambito delle leggi di cui al comma precedente restano riservate alla Giunta Regionale:

- a) attività di ricerca, di studio e di divulgazione nei settori previsti dalle leggi sopra richiamate;
- b) corsi di qualificazione e aggiornamento degli operatori culturali nei settori previsti dalle leggi di cui al primo comma.

ARTICOLO 6

(Concorso finanziario)

1. I soggetti privati, pubblici e gli Enti Locali, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo ai sensi delle leggi regionali di cui all'art. 1, devono coprire finanziariamente l'iniziativa presentata in una misura percentuale definita triennialmente dal Piano di Indirizzo. Tale copertura può essere garantita sia con fondi propri che provenienti da sponsorizzazioni e/o da fondi privati.

ARTICOLO 7

(Norme finanziarie)

1. E' costituita con legge di bilancio, a far data dall'esercizio 1996, un fondo derivante dall'unificazione dei finanziamenti per le leggi regionali di cui all'art. 1, primo comma.

2. Per gli esercizi successivi si procedera' con legge annuale di bilancio.

ARTICOLO 8 (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale n. 46 del 9 settembre 1991: "Modificazioni alla LR 31.10.1983, n. 71 concernente i termini per i finanziamenti della Regione in materia di attivita', beni culturali ed educazione permanente di cui alle LLRR 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980."

ARTICOLO 9 (Norme transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di Indirizzo previsto dall'art. 2 si applicano, per la programmazione degli interventi gli obiettivi ed i criteri generali approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 376 del 25 luglio 1994.

2. La predisposizione del primo Piano di Indirizzo seguira' il seguente iter formativo:

- entro il 30 giugno la Giunta Regionale predispone il documento preliminare di cui all'art. 3, primo comma;
- entro il 30 settembre la Provincia convoca la conferenza di programmazione con i Comuni e le altre parti sociali cosi' come previsto all'art. 3 comma 2;
- entro il 30 ottobre il verbale finale della conferenza di programmazione provinciale viene rimesso alla Giunta Regionale;
- entro il 31 dicembre la Giunta Regionale elabora il Piano di Indirizzo definitivo e lo verifica con le Province in una Conferenza di Programmazione Regionale cosi' come previsto dall'art. 3, comma 4;
- entro il 31 gennaio il Consiglio Regionale approva il Piano di Indirizzo come previsto dall'art. 3, comma 5.

3. Le scadenze degli adempimenti previsti dall'art. 4 saranno stabilite con apposito atto della Giunta Regionale da inviare agli enti interessati.

4. Per l'anno 1995 l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alle leggi indicate nell'art. 1 avverra' in attuazione ed in conformita' della delibera del Consiglio Regionale n. 376 del 27-7-1994. La soppressione dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore di cui all'art. 1

avverrà con la legge di bilancio di previsione per l'anno 1996.